

Schema di accordo ex art.15 Legge 241/90 e art 23 C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali del 16/11/2022 per l'utilizzazione congiunta e a tempo parziale di personale dipendente

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese _____;

Premesso che

- a norma dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli enti e previo assenso dell'ente di appartenenza";
- l'art. 23 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 16.11.2022 ha disapplicato e sostituito l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018 confermando di fatto la disciplina previgente prevedendo: Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione.

Rilevato che le Amministrazioni di Pralormo e Agliano Terme intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte del Comune di Agliano Terme di n.1 unità in forza al Comune di Pralormo in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi riferibili a entrambi gli enti.

tra

Il Comune di Pralormo, rappresentato in questo atto dal Dott. Mario Moschietto, in qualità di Sindaco, il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, domiciliato ai fini del presente atto e di tutte le comunicazioni tra le parti presso il Comune di Pralormo, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. del

e

Il Comune di Agliano Terme, rappresentato in questo atto dall'Ing. Marco Biglia, in qualità di Sindaco, il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, domiciliato ai fini del presente atto e di tutte le comunicazioni tra le parti presso il Comune di Agliano Terme, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. del

SI STABILISCE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Agliano Terme, della dipendente arch. *****, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Pralormo in qualità di Istruttore Direttivo, categoria D, il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione della presente convenzione, per lo svolgimento di identiche mansioni afferenti il suo profilo professionale presso il Comune di Agliano Terme.

Art. 2 Durata

La presente convenzione decorrerà dal 01.07.2024 al 31.12.2024. Al termine del periodo di durata gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dalle rispettive Giunte Comunali, al rinnovo del presente accordo alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, questa viene a cessare.

Art. 3 Tempo di lavoro e assegnazione

La dipendente presterà servizio al Comune di Agliano Terme per un tempo di lavoro pari a 2 (due) ore settimanali e al Comune di Pralormo per le restanti ore settimanali.

La dipendente convenzionata garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo nel rispetto del numero di ore spettanti ad ogni Comune, secondo un calendario concordato d'intesa fra i sindaci dei Comuni suddetti e la dipendente stessa, nel rispetto della vigente normativa contrattuale.

I Sindaci dei Comuni interessati potranno di volta in volta convenire una diversa utilizzazione del servizio senza incidere sull'entità degli oneri che vengono stabiliti con la presente convenzione.

Art.4 Titolarità del rapporto

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Pralormo, cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio, per cui assume, a proprio carico, tutti gli adempimenti, previsti dalla legge e dai relativi contratti di lavoro, ai fini dei rapporti giuridici ed economici con il dipendente.

Art. 5 Oneri finanziari

Compete all'arch. *****, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni di Pralormo e Agliano Terme il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Gli oneri finanziari riferiti al lavoratore utilizzato sono i seguenti:

1. Trattamento economico in godimento della lavoratrice (costituito da Stipendio contrattualmente determinato ed erogato per 13 mensilità, Indennità di vacanza contrattuale, Indennità di comparto, P.E.O, assegni dovuti alla dipendente)
2. Trattamento accessorio a norma di contratto finanziato all'interno del Fondo risorse decentrate connesso allo svolgimento di particolari attività (Indennità turno/disagio/maneggio valori, reperibilità, lavoro straordinario) oppure erogato per particolari progetti, incarichi o responsabilità oppure in base alla produttività;
3. Oneri riflessi a carico del datore di lavoro.
4. Rimborso spese di accesso dal Comune di Pralormo al Comune di Agliano Terme.

Il trattamento economico di cui al punto 1, i relativi oneri, i conseguenti assegni dovuti alla dipendente, nonché ogni altra connessa contribuzione dovuta dagli istituti o Enti previdenziali a Assistenziali, dovranno essere ripartiti tra il Comune di Pralormo e il Comune di Agliano Terme nei seguenti termini:

- 94,44% a carico del Comune di Pralormo
- 5,56% a carico del Comune di Agliano.

e saranno erogati per intero dal Comune di Pralormo con obbligo di rimborso da parte del Comune di Agliano Terme, per la quota di spettanza. Il saldo di quanto dovuto per il periodo di riferimento verrà calcolato e comunicato dagli uffici finanziari del Comune di Pralormo al Comune di Agliano Terme entro il 28 febbraio dell'anno successivo e dovrà essere versato entro il 31 marzo del medesimo anno. In caso di ritardo nel pagamento del saldo, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune di Pralormo entro il termine perentorio di gg. 15 dal ricevimento della richiesta di saldo.

Saranno altresì anticipati di massima dal Comune di Pralormo (con obbligo di rimborso da parte del Comune di Agliano Terme secondo l'indicata percentuale) le spese per i corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati a caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune.

Le eventuali spese per prestazioni di lavoro straordinario e per missioni o trasferte effettuate per conto di ciascun Comune, saranno riconosciute e liquidate dall'Ente che le ha autorizzate, sulla base di specifica documentazione.

La retribuzione connessa allo svolgimento di particolari progetti, incarichi o responsabilità ed eventuali indennità turno/disagio/maneggio valori, reperibilità saranno riconosciute e liquidate dall'Ente che li ha disposti.

Nella definizione degli accordi decentrati per la contrattazione integrativa dei due Enti si dovrà tener conto della presente convenzione.

Art. 6 Rimborso spese di viaggio

Per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, la dipendente convenzionata viene autorizzata all'uso del proprio automezzo. Il Comune di Pralormo non dispone infatti di autovetture di servizio da destinare a quell'esclusivo fine e i due Comuni non sono collegati da idonei mezzi pubblici di trasporto. Per tale motivo, alla dipendente sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato il rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni. Tali

spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico del Comune di Agliano Terme, sulla base di specifica e documentata richiesta del dipendente. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede dell'Ente di appartenenza seguendo il tracciato viario più breve, comprendendo naturalmente anche il viaggio di ritorno.

Art. 7 Periodo di riposo giornaliero, ferie, malattia e altri congedi

Il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà avvenire nell'osservanza della disciplina normativa e contrattuale e dovrà tenere conto del doppio impegno lavorativo.

Le ferie annuali e gli altri congedi dovranno essere usufruiti nello stesso periodo o negli stessi periodi, fermo restando l'obbligo contrattuale contemporaneo di due settimane consecutive.

Le ferie e gli altri congedi sono concessi dal Comune di Pralormo che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà l'assenza al Comune di Agliano Terme.

In caso di malattia la dipendente effettuerà le previste comunicazioni al Comune di Pralormo con le modalità di cui alla vigente normativa. Il Comune di Pralormo, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Agliano Terme.

I permessi studio eventualmente richiesti ed altri eventuali ulteriori congedi, verranno ripartiti tra i Comuni secondo il seguente criterio:

- 94,44% negli orari in cui il dipendente presta servizio presso il Comune di Pralormo
- 5,56 % negli orari in cui il dipendente presta servizio presso il Comune di Agliano Terme

Art.8 Risoluzione

Prima della scadenza stabilita dall'art. 2 ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione.

Il recesso dalla presente convenzione è subordinato all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo pec o racc. A/R di almeno 90 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Con il recesso di una delle parti, la Convenzione cesserà di produrre qualsiasi effetto dal primo giorno del mese successivo al trimestre di preavviso o, nel rispetto del periodo di preavviso stesso, dal giorno individuato nell'atto di recesso.

La convenzione sarà risolta altresì nei seguenti casi:

- Per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- Per scadenza della presente convenzione.

Art. 9 Definizione delle controversie

L' eventuale contenzioso tra gli Enti è demandato ad un collegio arbitrale composto da tre membri: i Segretari Comunali dei Comuni interessati e un terzo soggetto nominato in via congiunta dai comuni stessi.

Art. 10 Norme finali

Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale del comparto Regioni – autonomie locali nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI PRALORMO

Il Sindaco

PER IL COMUNE DI AGLIANO TERME

Il Sindaco

Per accettazione

La dipendente arch. *****